

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4580-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VERTONI GRIMALDI)

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro delle finanze
col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2000

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci risponde all'esigenza di garantire un quadro di riferimento normativo organico per gli operatori del settore che effettuano attività di movimentazione tra i due Paesi.

La normativa, che si ispira al principio della reciprocità del trattamento fra gli operatori delle parti contraenti e segue lo schema tipico invalso per gli accordi del settore in considerazione, costituisce uno strumento indispensabile per assicurare la regolarità del traffico fra l'Italia e la Macedonia

e per dare impulso all'interscambio commerciale.

In sede di esame del disegno di legge da parte della 3^a Commissione è stato introdotto un emendamento all'articolo 3, comma 1, volto a modificare la norma relativa alla copertura finanziaria, in conformità alle valutazioni contenute nel parere della 5^a Commissione permanente.

Gli oneri finanziari inerenti all'attuazione sono peraltro estremamente limitati; l'Accordo non incide inoltre nè su leggi nè su regolamenti vigenti e non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.

VERTONE GRIMALDI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

sul disegno di legge

30 maggio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MUNDI)

sul disegno di legge

30 maggio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, comma 1, la cifra «lire 6,5 milioni» sia sostituita con la cifra «lire 13 milioni».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato **in lire 6,5 milioni per l'anno 2000** e in lire 13 milioni annue ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2000 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13 milioni annue ad anni alterni a decorrere dal **2000**, si provvede, per gli anni 2000 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico

